



DISTRETTO SOCIO - SANITARIO D5
LICATA - PALMA DI MONTECHIARO

PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE SCOLASTICA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

L'anno duemilaventisei, il giorno _____ del mese di _____, nei locali del Distretto Socio Sanitario D5, via Marianello s.n.c.

TRA

Il Comune di Licata (Capofila del Distretto) CF/Partita IVA 81000410845, legalmente rappresentato da _____, Coordinatore incaricato del Distretto Socio Sanitario n. 5, d'ora in poi denominato Distretto

E

L'Ente Società Cooperativa sociale " _____ " C.F. e Partita _____ con sede legale in _____, via _____, n. _____ legalmente rappresentato dal presidente _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n. _____, d'ora in avanti denominato ente, iscritto nel Registro

Distrettuale del Distretto Socio Sanitario D5, giusta determina n. _____ del _____.

PREMESSO CHE

L'ente, su sua esplicita richiesta ed in quanto in possesso dei prescritti requisiti, è stato accreditato, giusta determinazione dirigenziale n. _____ del _____, al Registro Distrettuale degli enti autorizzati allo svolgimento dei servizi scolastici in favore dei minori in condizioni di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3, comma 3, Legge 104/92 per lo svolgimento del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione scolastica nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente Patto ha per oggetto l'espletamento e la gestione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione scolastica in favore di minori in condizioni di disabilità con necessità di

sostegno elevato o molto elevato ex art. 3, comma 3, Legge 104/92, frequentanti la scuola di cui sopra nei comuni di propria residenza ricadenti nel territorio del Distretto D/5 - Licata e Palma di Montechiaro, con la formula dell'accreditamento.

Tale formula intende garantire una elevata qualità del servizio, con la scelta dell'ente gestore da parte dell'utente, ed una maggiore flessibilità delle prestazioni, al fine di ottenere la massima funzionalità del servizio rispetto alle esigenze dei soggetti che ne usufruiscono.

Il servizio è finalizzato a dare risposte concrete di sostegno e supporto ad alunni e alunne con disabilità in tutte quelle attività connesse allo sviluppo di abilità di autonomia e comunicazione personale, nonché all'effettiva integrazione scolastica degli stessi.

Art. 2 Aveni diritto e modalità di ammissione al servizio

Al servizio oggetto del presente patto possono essere ammessi gli alunni residenti nel territorio Distrettuale, iscritti e frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, con disabilità fisica, psichica e sensoriale la cui gravità comporti una significativa limitazione di autonomia in ambito socio-relazionale e di comunicazione tale da richiedere assistenza specifica nella sfera individuale o in quella di relazione ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge 104/92.

L'ammissione al servizio è disposta dal settore Servizi Sociali dei rispettivi comuni del Distretto n. 5 su richiesta della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado frequentata dall'alunno. Il servizio affidato riguarda l'anno scolastico 2026/2027.

La scelta da parte dell'utente o dell'esercente la potestà genitoriale dovrà essere effettuata con riferimento al medesimo anno scolastico.

Art. 3 Libertà di scelta dell'assistito

L'Ente accreditato è stato scelto liberamente dagli stessi utenti nell'ambito di una richiesta formale di individuazione ed accettazione, previa illustrazione delle modalità di erogazione del servizio offerto.

Art. 4 Articolazione di massima del servizio

L'Ente si impegna ad assicurare il servizio di assistenza alla autonomia e comunicazione scolastica in favore dei soggetti ammessi in base alle esigenze che verranno rappresentate dal settore servizi sociali del comune di residenza dell'alunno.

Le modalità di seguito descritte si riferiscono in via di massima al servizio da rendere nell'anno scolastico 2026/2027, con riferimento al monte ore determinato dal settore servizi sociali dei due comuni, riservandosi, sia in esecuzione di disposizioni legislative che di mutate disponibilità finanziarie, la possibilità di rimodulare ed articolare diversamente il servizio nonché il monte ore di attività di cui possono usufruire gli utenti.

Il servizio si sviluppa attraverso l'utilizzo di operatori di integrazione scolastica con specifiche competenze ed esperienze nel campo, la cui tipologia sarà individuata dalla scuola che richiede l'intervento.

Gli operatori, in possesso di titoli specifici di operatore per l'autonomia e la comunicazione, nel limite delle proprie competenze, previa indicazione e sotto la diretta responsabilità della scuola devono:

1. collaborare con gli insegnanti e il personale della scuola per l'effettiva partecipazione dell'alunno in condizione di disabilità a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative previste nel Piano dell'Offerta Formativa e dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) compresa la gita d'istruzione scolastica, avendo cura di attuare le azioni e le strategie individuate dalla scuola per il raggiungimento degli obiettivi soprattutto nell'ambito dell'autonomia personale, delle competenze socio-relazionale e/o di facilitazione della comunicazione;
2. collaborare in aula o nei laboratori, con l'insegnante nelle attività e nelle situazioni che richiedono un supporto pratico – funzionale, ma anche socio-relazionale e/o di facilitazione della comunicazione, operando sempre su indicazione e responsabilità diretta della scuola.

Viene destinato un monte ore complessivo, globale ed indifferenziato per ciascun utente da utilizzare per gli interventi. L'ammontare di detto monte ore viene rideterminato dal settore servizi sociali compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili all'uopo dedicate.

Il servizio va adattato e reso, sia nel suo materiale svolgimento che nell'articolazione e distribuzione oraria, con flessibilità, in relazione alle esigenze dell'utente assistito ed alla organizzazione, anche didattica, dell'istituto dallo stesso frequentato, nel limite massimo del monte ore assegnato.

L'operatore deve giornalmente firmare la presenza (con indicazione dell'orario e delle attività svolte) in un apposito registro, numerato e vidimato dal Coordinatore del Distretto n.5 e successivamente dal Dirigente scolastico.

COSTI

Costo orario riconosciuto per utente € 23,09 comprensivo di IVA al 5% se dovuta.

Art. 5 Impegni

L'ente nella realizzazione del servizio si impegna:

- 1) a prendere in carico gli utenti, dovunque frequentino scuole nell'ambito dell'intero territorio comunale ammessi al servizio;
- 2) a mantenere i requisiti di idoneità organizzativo- gestionale per l'erogazione delle prestazioni socio- assistenziali per le quali è accreditato;
- 3) a garantire la qualità delle prestazioni e delle attività poste in essere dai propri operatori;
- 4) ad accettare la richiesta motivata di sostituzione di quell'operatore ritenuto non in grado di offrire garanzie di capacità, di idoneità fisica, contegno corretto o che comunque risultasse non idoneo allo svolgimento delle mansioni, nonché ad accettare che l'utente scelga un'altra organizzazione qualora subentrino motivi di insoddisfazione durante l'erogazione delle prestazioni che non possano essere risolti con la sostituzione dell'operatore o diversamente. Tale cambiamento è attuabile una volta effettuata con esito positivo la relativa istruttoria;
- 5) ad applicare al trattamento dei dati personali le misure previste dalla normativa vigente sulla Privacy;
- 6) a stipulare, prima dell'avvio del servizio, idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile (con massimali di garanzia di euro 500.000,00 per ogni sinistro, per ogni persona e per danni a cose), specifico per il servizio da svolgere, esonerando il Distretto da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a utenti o terzi derivanti dall'espletamento del servizio stesso;
- 7) ad inviare al Distretto, entro sette giorni dall'avvio del servizio, l'elenco nominativo del personale corredato dal titolo di studio e dalla documentazione relativa ad altri titoli e servizi prestati, nonché dalla documentazione relativa alla regolare instaurazione del rapporto di lavoro con lo stesso, e con l'indicazione degli utenti dallo stesso seguito;
- 8) a garantire la formazione degli operatori utilizzati;
- 9) a collaborare con le strutture pubbliche frequentate dagli utenti ammessi al servizio in modo da realizzare le necessarie sinergie per il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- 10) a garantire Servizi aggiuntivi e migliorativi di doposcuola e centro diurno pomeridiano del tutto misurabile.
- 11) ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio affidato, prendendo atto che, nell'ipotesi di non assolvimento dei detti obblighi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della suddetta Legge n. 136/2010;
- 12) a comunicare tempestivamente il regime fiscale ai fini IVA a cui l'ente è soggetto;
- 13) ad applicare a tutti i propri collaboratori le disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Licata e del codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici, prendendo atto che la violazione degli obblighi comportamentali de quo comporterà la risoluzione del rapporto regolato dal presente disciplinare;

- 14) ad osservare i principi di rispetto della privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 con riferimento ad ogni e qualsivoglia notizia o dato di cui l'ente sia venuto a conoscenza nell'espletamento del servizio;
- 15) a non conferire incarichi professionali e/o assumere dipendenti del Comune di Licata e del Comune di Palma di Montechiaro atteso il divieto di cui all'art. 53, del D.Lgs. n. 165/2001;
- 16) di prendere atto che il Distretto potrà in qualsiasi momento recedere dai rapporti instaurati con l'ente accreditato al servizio nel caso in cui il processo di riorganizzazione e ristrutturazione degli enti locali ne rendesse per qualsiasi motivo impossibile la prosecuzione, ovvero mutassero comunque i presupposti giuridici e legislativi disciplinanti la materia oggetto del presente patto, nonché procedere ad una ulteriore revisione del servizio stesso legata alle disponibilità finanziarie effettive del Distretto Socio Sanitario;
- 17) Il Distretto invece:
- 18) opererà in presenza di certificato DURC regolare o di certificazione sostitutiva ai sensi delle vigenti disposizioni;
- 19) potrà effettuare i controlli che riterrà necessari per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese e del mantenimento dei requisiti per l'accreditamento, nonché per la verifica del servizio prestato, richiedendo ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria;
- 20) si riserva la facoltà di revocare l'accreditamento sulla base dell'esito delle verifiche effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge n. 241/90 e del successivo art. 13;

Art. 6 Personale

Il Distretto è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra l'ente e i propri addetti al servizio e non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra i dipendenti dell'ente e il Comune.

L'Ente dovrà inoltre garantire continuità nel rapporto con l'utente, da intendersi 1 a 1 con l'impiego dello stesso operatore assegnato.

Nel caso si rendano necessarie sostituzioni successivamente all'avvio del servizio, l'ente, con nota scritta diretta sia alla famiglia dell'utente che al Distretto ed alla scuola, dovrà specificare le motivazioni della sostituzione nonché i dati anagrafici ed il titolo di studio del personale in sostituzione.

Inoltre, il personale in ferie, permesso, malattia o comunque assente e non in grado di essere puntualmente in servizio, dovrà essere sostituito in modo da non provocare carenze, inadempienze o danni all'efficienza del servizio, dandone tempestiva comunicazione al Distretto.

Il personale impiegato non potrà avere rapporti di convivenza o di parentela o affinità entro il secondo grado con l'utente da assistere.

Art.7 Tutela e sicurezza del lavoratore

L'ente accreditato è tenuto:

- all'osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di regolamentazione del rapporto di lavoro, di tutela e sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.), nonché di ordine sanitario, retributivo, previdenziale e fiscale nei confronti del personale addetto allo svolgimento del servizio;
- ad osservare ed applicare tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro attualmente vigenti e a rispettare i minimi contrattuali o quelli derivanti dalle tariffe professionali per gli incarichi o altre norme che disciplinano i rapporti di lavoro;
- a fornire agli operatori utilizzati tutto il materiale necessario allo svolgimento delle attività;

In caso di mancato rispetto degli obblighi predetti, il Distretto procederà alla sospensione dei pagamenti ed all'avvio del procedimento previsto dal successivo art. 13 per la risoluzione del rapporto.

Art. 8 Corrispettivi e modalità di pagamento

Il Distretto di norma corrisponderà all'ente gestore il compenso solo per le ore effettivamente prestate nella settimana lavorativa. In presenza di ore non lavorate durante la settimana, per cause non imputabili al Comune, il recupero è ammesso entro e non oltre la settimana successiva. Nel caso di cause imputabili al Comune, invece, le ore non lavorate potranno essere recuperate dagli operatori entro i tre mesi successivi dalla data dell'evento.

La richiesta di liquidazione dovrà essere presentata mensilmente con fattura corredata di prospetto riepilogativo mensile delle presenze giornaliere, in cui siano indicati i giorni e le ore di svolgimento del servizio con il numero totale delle ore svolte, firmato da ciascun operatore e dal Dirigente Scolastico o suo delegato, e vistato dal responsabile dell'Ente accreditato.

Alla liquidazione si provvederà, in presenza di DURC regolare, entro trenta giorni dalla data in cui la fattura perviene al Distretto, previo controllo positivo della documentazione sopra indicata o di quella ulteriore ritenuta necessaria e richiesta dall'Ufficio.

Inoltre, il Distretto verificherà in occasione dei pagamenti l'assolvimento da parte dell'ente degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, procedendo in caso di mancato assolvimento per come stabilito dall'art. 6 della Legge n. 136/2010, fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva di cui all'art. 3, comma 8, della stessa Legge.

Art. 9 Responsabilità e copertura assicurativa

L'ente accreditato

- si assume ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il profilo giuridico, economico ed organizzativo, facendo salvo il Distretto da qualsiasi responsabilità;
- risponde direttamente dei danni provocati alle persone o alle cose nell'esecuzione del servizio ed è a suo carico esclusivo qualsiasi risarcimento;
- è tenuto ad osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e sono a suo totale carico gli oneri dettati dalle normative in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.

Art. 10 Controlli

Ai fini della verifica sulla rispondenza qualitativa del servizio gestito mediante il sistema dell'accreditamento, il Distretto discrezionalmente attuerà forme specifiche di controllo e di verifica, anche con il coinvolgimento delle parti sociali interessate.

Art. 11 Durata

Il presente disciplinare che presuppone l'iscrizione al Registro distrettuale degli enti accreditati, decorre dalla data di sottoscrizione ed è riferito al solo anno scolastico 2026/2027.

Il disciplinare può essere modificato o sottoposto a revisione nell'ipotesi in cui intervengano modifiche alle modalità di svolgimento del servizio, o alla normativa vigente o, ancora, alle disposizioni contrattuali.

Art. 12 Penali

Nelle ipotesi di lievi infrazioni o inosservanze, valutate come tali dal Distretto, delle disposizioni e degli obblighi di cui al presente patto da parte dell'ente accreditato, si provvederà, previa contestazione alla quale potranno seguire controdeduzioni, all'applicazione di una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, che inciderà sulla quota del 3% prevista a titolo di spese generali e di organizzazione.

Qualora le lievi infrazioni o inosservanze vengano reiterate per più di due volte, si configura l'ipotesi di grave violazione degli obblighi con conseguente applicazione del successivo art. 13.

Art. 13 Risoluzione

Al rapporto disciplinato dal presente disciplinare di accreditamento si applicano le cause di risoluzione previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli artt. 1453 e ss del c.c.

E' facoltà del Distretto procedere alla risoluzione del presente patto nei seguenti casi:

- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del c.c.;
- in caso di frode, di grave negligenza nell'esecuzione di obblighi e condizioni fissati nel presente patto;
- in caso di cessione della società, di cessione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto accreditato, ovvero di liquidazione e cessazione dell'attività;
- Nel caso di cessione o subappalto non autorizzati dal Distretto.

Il presente atto può essere risolto dal Distretto con la cancellazione dalla sezione del registro a cui si riferisce e revoca dell'affidamento del servizio anche per:

- venir meno dei requisiti e delle condizioni richiesti per l'iscrizione al Registro;
- gravi violazioni degli obblighi previsti dal presente patto da parte dell'organizzazione accreditata;
- impiego di personale professionalmente non idoneo e qualificato, ovvero non utilizzabile (art. 6 ultimo comma);

La risoluzione darà luogo alla cancellazione dal Registro ed alla revoca dell'affidamento e alla relativa comunicazione al competente Assessorato Regionale.

Il Distretto accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi previsti dal presente patto, diffida il soggetto accreditato ad adempiere ed a fare pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine definito, comunque non inferiore a 15 giorni. La mancata controdeduzione nel termine stabilito comporta la risoluzione del presente patto.

Il Distretto può inoltre recedere dal rapporto nell'ipotesi di cui all'art.5, con le precisazioni ivi indicate.

Il foro territorialmente competente è quello di Agrigento. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art 14 Norme finali e di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa esplicito rinvio al Codice Civile, alla normativa vigente in materia.

Letto il presente disciplinare di accreditamento per l'erogazione del servizio di cui in oggetto, le parti lo sottoscrivono.

Data.....

Per l'Ente Accreditato

Il Presidente e Legale Rappresentante

(con firma digitale qualificata e intestata allo stesso)

Per il Distretto D5
